

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 25.01.2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 5/B 2022

Oggetto: **AVVISO PER IL SOSTEGNO AGLI ETS IMPEGNATI NELL'EMERGENZA COVID-19**

Con avviso pubblico il 20.12.2021, l'Agenzia per la Coesione Territoriale (Decreto Direttoriale 20.12.2021 in attuazione del D.L. n. 34/2020 conv. in Legge 77/2020), prevede l'erogazione di finanziamenti in favore di Organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (APS) e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), impegnate nell'emergenza covid-19, iscritte negli appositi registri alla data di pubblicazione dell'avviso.

Ulteriore requisito è la sede operativa nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto.

E' ammessa una sola domanda per ciascun ETS (anche in caso di più sedi operative) e l'accesso al beneficio non è precluso qualora la sede legale sia in una Regione differente.

Inoltre, come da rettifica dell'art. 8 del bando*, le APS che costituiscono articolazioni territoriali o circoli affiliati, sono tenute a presentare domanda in via autonoma.

Le istanze sono ammesse dalle ore 12 del 22 dicembre 2021 fino alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022 e devono essere presentate dal Legale Rappresentante p.t. munito di credenziali SPID o CIE.

L'Avviso – pari a 80 milioni di euro – nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia della Coesione Territoriale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DG Terzo settore) con il coinvolgimento delle Regioni interessate e del Forum del Terzo settore, al fine di sostenere gli Enti del Terzo settore (Associazioni di promozione sociale, Organizzazione di Volontariato e Onlus) impegnati nel fronteggiare l'emergenza COVID-19 che svolgano almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del d.lgs. n. 117/2017[†].

* Avviso di rettifica (23 dicembre 2021)

“A rettifica di quanto indicato al punto 8 dell'Avviso pubblicato in data 21 dicembre 2021 nella parte in cui si stabilisce che “I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7 della Legge n. 383 del 2000 presentano l'istanza anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo registro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 72” si specifica che è solo il singolo ente (cioè l'articolazione territoriale o il circolo affiliato) che può presentare l'istanza e, laddove indicasse di far parte di una APS nazionale, deve indicare il relativo codice fiscale della APS nazionale”.

[†] Ossia: **a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; **c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; **p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; **q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; **r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; **s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; **t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; **z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le spese ammesse al contributo, infatti, devono essere direttamente correlate allo svolgimento delle citate attività (es. spese di gestione immobili; igienizzazione ed acquisto DPI, beni ed attrezzature funzionali fino ad un massimo di Euro 516,46; acquisto di beni e servizi strumentali; spese di personale e rimborsi ai volontari).

I soggetti richiedenti sono valutati sulla base delle attività svolte nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19, della differenza negativa tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati e dal numero degli associati regolarmente iscritti, con un importo massimo finanziabile pari a 10.000 euro.

I contributi agli Enti destinatari saranno erogati con procedura semplificata previa verifica di regolarità anche in materia contributiva e fiscale.

Quanto alle modalità operative, gli ETS possono presentare l'istanza per la richiesta di contributo tramite la piattaforma elettronica "ETS Fondo Sviluppo e Coesione" disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link <https://servizi.lavoro.gov.it> seguendo le indicazioni fornite nel Manuale utente (allegato all'Avviso) disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.

Eventuali richieste di chiarimento di natura tecnica e/o la richiesta di informazioni sulla piattaforma possono essere inviate all'URP online al link <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case>, ferma restando la possibilità di consultare le FAQ aggiornate al 24 Gennaio 2022.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici dell'Avviso gli ETS possono inviare richieste di chiarimento entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, per posta elettronica all'indirizzo: terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it indicando nell'oggetto "Avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell'emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell'art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77".

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
